



FEDERASCOMFIDI • FEDERCONFIDI • FEDERFIDI COMMERCIO • FINCREDIT CONFAPI • CREDITAGRI COLDIRETTI • ASSCOOPERFIDI

**Memoria di Assoconfidi
sul Disegno di legge *Delega al Governo in materia di
revisione del sistema degli incentivi alle imprese,
nonché disposizioni di semplificazione delle relative
procedure – Atto Senato n. 571***

Presso la 9^a Commissione permanente (Industria,
commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Giugno 2023

Chi siamo

Assoconfidi è l'Associazione che riunisce le Federazioni nazionali dei Confidi appartenenti ai principali settori economici:

- Federconfidi/Confindustria;
- Federasconfidi/Confcommercio;
- Federfidi/Confesercenti;
- Fincredit/Confapi;
- Asscooperfidi/Cooperazione.

I Confidi (consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi) sono i soggetti che ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.L. 269/2003 svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi nei confronti di micro e piccole e medie imprese (mPMI) o dei liberi professionisti associati, al fine di favorirne l'accesso al credito di banche e di altri intermediari finanziari.

I Confidi in Italia sono 219, di cui 32 Intermediari Vigilati dalla Banca d'Italia e 187 Confidi minori:

- i primi sono iscritti all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (Testo unico bancario) e possono concedere finanziamenti diretti alle mPMI fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia;
- dei secondi, 187 risultavano alla fine del 2022 iscritti nell'Organismo dei Confidi Minori (OCM, l'elenco previsto dall'art. 112 TUB, anch'esso vigilato dalla Banca d'Italia e al cui interno opera un rappresentante del Ministero dell'Economia).

I dati 2021 (stimati per i Confidi minori) mostrano come complessivamente i Confidi in Italia associano circa 850mila mPMI, con uno stock di garanzie per oltre 10,1 miliardi di euro (-10% su base annua) e flussi di garanzie per l'anno appena trascorso di quasi 3,5 miliardi di euro (-7% su base annua).

I dati 2021 del Sistema dei Confidi in Italia

	Confidi 106	Confidi 112	Totale
Numero Confidi	32	187	219
Numero PMI socie	648.191	200.000	848.191
Garanzie in essere al 31/12	7.777.516.924	2.400.000.000	10.177.516.924
Garanzie nell'anno	2.585.241.057	900.000.000	3.485.241.057

Nel quadro dei cambiamenti e delle trasformazioni che il Sistema ha affrontato e che sta affrontando devono essere considerate anche le caratteristiche peculiari dei Confidi che da sempre orientano e condizionano la loro operatività.

La nostra visione sul disegno di legge delega

Il **Disegno di legge *Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure*** è un provvedimento di grande rilevanza per il sistema produttivo del Paese che si inquadra nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), tra le riforme cosiddette "abilitanti", laddove si prevede la razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di incentivazione alle imprese.

Il DDL ha l'obiettivo di fornire alle imprese strumenti di agevolazione più efficienti, efficaci e coordinati tra loro, come presupposto necessario per ottimizzare l'impiego delle risorse e sviluppare una politica economica in grado di sostenere la crescita del sistema produttivo nazionale. In questa prospettiva, riteniamo fondamentale che nella definizione di nuove misure agevolative sia adeguatamente considerato il ruolo che i Confidi possono svolgere per sostenere le micro e piccole medie imprese (mPMI) nell'accesso al credito e quindi in una funzione di complementarità alle banche nella canalizzazione degli incentivi verso le imprese.

In particolare, richiamiamo l'Articolo 4 del disegno di legge per la connessione al tema della **facilitazione dell'accesso al credito delle PMI**:

- **Art. 4** – Ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca e allo sviluppo, alla formazione e all'innovazione, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse o altri ambiti e finalità del sostegno.

La normativa che regola i Confidi e il disegno di legge delega

Assoconfidi, in questo ambito, si pone l'obiettivo di segnalare al Legislatore la necessità di una proposta di riordino e semplificazione in relazione alla normativa che definisce e regola l'attività dei Confidi di cui all'Articolo 13 del Decreto-legge 169/2003. A vent'anni dal varo di quella normativa, infatti, non solo vi è l'opportunità di un aggiornamento ma anche la necessità di tenere pienamente conto sia delle peculiarità del modello Confidi sia delle loro possibili evoluzioni strategiche al fine di garantirne la stabilità e la solidità nel tempo. Riteniamo, infatti, necessario creare gli strumenti per **favorire una maggiore efficienza della filiera del credito**, prevedendo il rafforzamento di una logica di sistema incentrata sull'integrazione costante tra tutti i soggetti coinvolti. Nella consapevolezza che in questo modo si potrebbe favorire un ampliamento del perimetro di imprese che, attraverso la garanzia, potrebbero beneficiare di maggiori risorse pubbliche in virtù della leva attivata dai soggetti coinvolti: le mPMI, i Confidi, le banche, il Fondo di Garanzia e gli Enti pubblici. Per realizzare questo obiettivo è necessario che una politica volta a regolamentare gli incentivi pubblici, riconosca il valore aggiunto del ruolo dei Confidi quale strumento di politica industriale degli enti pubblici a livello locale, nazionale ed europeo.

I Confidi, nel corso degli ultimi anni, hanno affrontato importanti trasformazioni collegate proprio all'evoluzione della normativa, del contesto del mercato di riferimento e dei modelli organizzativi ed operativi, che hanno richiesto ingenti investimenti, generando necessarie riflessioni sulla sostenibilità del modello stesso.

Il Decreto-legge n. 269/2003, così come modificato dalla Legge di conversione n. 326/2003 ("Legge quadro Confidi"), e i successivi decreti ministeriali n. 141/2010 e relativi "correttivi", hanno rappresentato un passaggio fondamentale nella storia del settore dei Confidi.

Alcuni Confidi hanno dovuto affrontare la trasformazione in intermediari vigilati dalla Banca d'Italia con un processo di profonda revisione del modello Confidi nonché della loro operatività secondo criteri di proporzionalità e di specificità.

Altri sono stati sottoposti all'Organismo di Controllo, OCM – Organismo Confidi Minori, destinato alla tenuta dell'elenco dei Confidi minori.

In tale contesto normativo, il mercato della garanzia è profondamente cambiato: il numero dei Confidi si è notevolmente ridotto, principalmente per effetto di operazioni di aggregazione, e parallelamente è aumentata l'incidenza delle garanzie pubbliche rispetto al credito erogato, anche come conseguenza della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni. A ciò va aggiunto che la situazione del credito per le PMI ha superato i più elevati livelli di allarme del recente passato e che, almeno nel breve periodo, il settore bancario non sarà nelle condizioni di tornare a espandere il credito alle PMI.

L'intervento pubblico a sostegno del credito attraverso il Fondo di garanzia, così preponderante negli ultimi anni, dovrà necessariamente ridimensionarsi a causa del venir meno delle risorse economiche straordinarie messe a disposizione nel periodo emergenziale; inoltre, risulta che alcune vigenti sezioni del Fondo a valenza nazionale abbiano un utilizzo non ottimale delle significative risorse pubbliche ad esse dedicate a fronte della caratteristica tipica dei Confidi di assistere in particolare le micro e piccole imprese, soprattutto in fase di start up, le quali, sulla base anche della stringente normativa bancaria vigente, sono il target che maggiormente soffre dell'attuale stretta creditizia.

Pertanto, riteniamo necessario in questo contesto ripensare il ruolo della garanzia privata in una chiave complementare, che veda i Confidi non solo come facilitatori per le mPMI dell'accesso al credito bancario, ma anche fornitori di servizi alle imprese e infine erogatori diretti di credito secondo quanto previsto dalle norme introdotte negli ultimi anni. Norme che sono intervenute proprio per consentire l'ampliamento dell'operatività dei Confidi nella prospettiva di un più efficace utilizzo delle risorse di cui i Confidi dispongono.

Per questo riteniamo necessario procedere ad una semplificazione della Legge n. 326/2003 (Legge quadro sui Confidi) in un'ottica di efficientamento della gestione della garanzia privata.

Conclusione

Sottoponiamo dunque in conclusione alla Commissione l'opportunità di integrare il provvedimento in esame con ulteriori deleghe volte a:

- **riordinare le numerose norme che impattano nei diversi ambiti sul sistema dei Confidi – in relazione: alla “Legge quadro sui Confidi” (articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326); alle “Disposizioni di Vigilanza” e alle altre normative che regolamentano i Confidi – indicando l'obiettivo di realizzare poi tramite i successivi decreti legislativi un intervento organico/strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo.**

- istituire nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo.

Proposte di emendamento al disegno di legge delega

A.S. 571 "Ddl incentivi"

Emendamento all'Art. 4

Al comma 1, lett. a), dopo il n. 5 è aggiunto il seguente capoverso: *"6) all'aggiornamento della normativa che regola il sistema dei Confidi, al fine di realizzare un intervento organico e strutturale sull'assetto legislativo primario che regola il settore dei Confidi al fine di garantirne il riordino e la sua sostenibilità nel tempo".*

A.S. 571 "Ddl incentivi"

Emendamento all'Art. 4

Al comma 1, lett. a), dopo il n. 5 è aggiunto il seguente capoverso: *"6) Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, alla istituzione nell'ambito dello stesso Fondo di una Sezione speciale deputata a intervenire finanziando, insieme al Fondo stesso, interventi di riassicurazione e controgaranzia fino ad un massimo pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi richiedente, anche con riferimento alla Sezione speciale Turismo."*